



I. C. SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
AOO RMIC8CN00V - Ufficio Protocollo
Prot. 0000634/U del 12/02/2018 10:56:01



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE

Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA

☎062203507-fax062203507

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it

codice univoco fatturazione elettronica: UF1ZLY

C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V



CONTRATTO N.58

Contratto di concessione del servizio di piccola manutenzione ordinaria per l'a.s. 2017-18

TRA

l'Istituzione Scolastica I.C. San Vittorino Corcolle di seguito chiamata "Amministrazione scolastica", c.f.:97616430589 in persona del dirigente scolastico suo legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa CATERINA BIAFORA nato a Cosenza il 21/07/1978 c.f. BFRCRN78L61D086U

E

la Ditta FERRAMENTE CELANETTI in persona del suo legale rappresentante Sig. CELANETTI GIOVANNI, nato a TIVOLI (RM), il 25/07/1948 e residente a TIVOLI; c.f.: CLNGNN48L25L182F, indirizzo e-mail: ferramentacelanetti@gmail.com

PREMESSO CHE

- Che l'art. 33 del decreto n. 44 del 1° febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti e convenzioni per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali;
- Che la procedura per l'affidamento del contratto è stata espletata ai sensi del D.Lg.vo 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017;
- l'Amministrazione scolastica ha la necessità di disporre di un servizio di piccola manutenzione ordinaria per l'insorgenza quotidiana di problematiche legate agli edifici scolastici;
- Visto l'avvio del procedimento amministrativo con atto Prot.n. 5982 del 21/12/2017;
- Visto che sono pervenute offerte di ditte oggetto del contratto, in possesso dei requisiti richiesti;
- Visto il decreto di scelta del contraente per appalto di servizi di piccola manutenzione Prot.n. 336 del 23/01/2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1

Viene affidata alla Ditta Ferramenta Celanetti la realizzazione del servizio di manutenzione ordinaria per l'insorgenza quotidiana di problematiche legate alla funzionalità degli edifici scolastici inerenti i seguenti lotti:

LOTTO n° 1: lavori relativi agli apparati citofonici dei plessi scolastici dell'istituto: riparazione o applicazione/sostituzione degli stessi.

LOTTO n° 2: lavori relativi agli impianti elettrici dei plessi dell'istituto. Esempi indicativi, ma non esaustivi, sono la sostituzione di lampade, plafoniere e lampadari, riparazione/sostituzione di interruttori elettrici e/o verifiche e riparazioni di guasti ai quadri elettrici.

LOTTO n° 3: lavori relativi agli impianti idraulici dei bagni dei plessi dell'istituto. Esempi indicativi, ma non esaustivi, sono la riparazione / sostituzione di apparati e impianti igienico-sanitari, interventi su perdite di lavandini, guarnizioni, ecc.

LOTTO n° 4: lavori relativi ai vetri di porte e finestre dei plessi dell'istituto. Esempi indicativi, ma non esaustivi, sono la sostituzione di vetri rotti.

LOTTO n° 5: lavori relativi ai serramenti dei plessi dell'istituto. Esempi indicativi, ma non esaustivi, sono la riparazione / sostituzione di maniglie, serrature, cerniere, avvolgibili, interventi su serrature, porte e maniglioni antipanico.

LOTTO n° 7: lavori relativi al ripristino di pavimenti, rivestimenti/linoleum, pannelli controsoffitti.

Il presente contratto ha validità dal giorno della stipula fino all'esaurimento dei fondi finalizzati. Non è consentito il tacito rinnovo né il rinnovo automatico del presente contratto.

Art 2

La scuola provvederà a richiedere di volta in volta e ad accettare o meno preventivo completo per lavori da svolgere da parte della ditta. Il pagamento delle prestazioni, una volta verificata la corretta e puntuale esecuzione, avverrà a seguito di invio di fattura elettronica emessa dalla ditta.

Art. 3

Clausola penale

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'amministrazione scolastica a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora la ditta non ottemperasse agli obblighi assunti (obblighi di puntualità, qualità, perfetta esecuzione del servizio), si rimanda all'art. 4 del presente contratto.

Per verificare la regolarità del servizio l'amministrazione scolastica provvede all'individuazione di personale di sua fiducia e si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali.

Art. 4

Clausola risolutiva

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dall'amministrazione scolastica alla ditta; nella contestazione sarà prefissato un termine di dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni e/o per sanare le eventuali inadempienze; decorso tale termine l'amministrazione scolastica adotterà le determinazioni competenti, applicando le penali previste se le controdeduzioni non verranno ritenute adeguate o se i lavori non verranno completati come richiesto.

L'amministrazione scolastica ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e segg. c.c. nei seguenti casi:

- ritardo superiore ai dieci giorni nel terminare i lavori richiesti;
- mancata osservanza delle norme di sicurezza;
- cessione totale o parziale nel contratto ovvero subappalto;

La previsione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista ai punti precedenti diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'amministrazione scolastica darà per iscritto alla ditta tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa.

La risoluzione dà altresì diritto all'amministrazione scolastica di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno della ditta con addebito ad essa dei maggiori costi sostenuti dall'amministrazione rispetto a quelli previsti nel presente contratto .

Art. 5

Responsabilità verso terzi e per danni

In ogni caso la ditta si obbliga a tenere sollevata e indenne l'amministrazione scolastica dai danni sia diretti che indiretti, in dipendenza del presente contratto o in connessione ad esso, comunque e a chiunque derivati.

Art. 6

Divieto di subappalto e cessione

Alla ditta è fatto divieto di subappaltare nonché di cedere il contratto in tutto o in parte, pena comminatoria della risoluzione immediata del contratto e fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 7

Durata

Il presente contratto ha decorrenza dal giorno della stipula fino ad esaurimento dei fondi presenti nel bilancio della scuola finalizzati all'oggetto del presente contratto, come da art 1. Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso.

Art. 8

Foro competente

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Si specifica che i dati forniti dalla ditta, in occasione della stipulazione del presente contratto e dell'esecuzione del rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come espressamente disposto dall' art. 18 e seguenti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n 196.11

trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art.7 del predetto D.Lgs, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Roma, 12/02/2018


Per l'Amministrazione Scolastica

Dott.ssa Caterina Biafora



Per la ditta

Sig. Giovanni CELANETTI



CELANETTI srl
L'amministratore
CELANETTI GIOVANNI

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 4, 5 e 6 si intendono specificamente approvate.

Per la Ditta

Sig. Giovanni CELANETTI **CELANETTI srl**
L'amministratore
CELANETTI GIOVANNI

